Sent. n. 11/2021
R.G. n. 984/19
Cron. n 139/21
Rep. n.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CROTONE

Il Giudice di Pace di Crotone, avv. Rina Antonietta Nigro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **984/2019 del Ruolo Generale**, vertente

tra

B (C.F.) residente in e ed ivi elettivamente domiciliato alla P.zza a n,22, presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione

Attore

e

Ufficio Centrale Italiano di Assistenza Assicurativa Automobilisti in Circolazione Internazionale – UCI – (P.IVA 1535380156), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo del Foro di Catania ed elettivamente domiciliata in Catanzaro alla , presso lo studio dell'avv. o, in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

Convenuto

e

domiciliato ex lege c/o l'UCI,

Convenuto contumace

Oggetto : risarcimento danni da sinistro stradale.

Conclusioni

Le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi e nei verbali di udienza.

Svolgimento del processo

Viene omesso lo svolgimento del processo, ex art. 132 c.p.c., come novellato dalla l. 18 giugno 2009, n.69

Motivi della decisione

La domanda è improponibile.

Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore conveniva in giudizio l'UCI per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni materiali, quantificati in € 5.199,00, subiti dal proprio autoveicolo, tg. rimasto coinvolto in un sinistro stradale verificatosi il giorno 03.01.2016, alle ore 20,00, in lungo la via per a, S.P), circa allorquando una , con targa estera provenendo dal senso opposto di marcia, invadeva la corsia opposta e si schiantava contro la che stava procedendo in senso inverso.

Assumendo l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo estero antagonista e rimasta senza esito la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti dell'UCI, l'attore concludeva chiedendo, previo accertamento della detta responsabilità, la condanna dell'UCI al pagamento del risarcimento del danno quantificato in complessivi € 5.199,00, oltre accessori, vinte le spese. Produceva documentazione.
Si costituiva il solo UCI e sollevava eccezioni preliminari in ordine all'improponibilità della domanda ex art. 148, C.d.A. (D. Lgs. 209/2005), contestava, inoltre sia l'an per mancanza di prove sul reale accadimento del sinistro e la riconducibilità dei danni subiti dal veicolo al denunciato sinistro e sul quantum richiesto ritenuto eccessivo. Concludeva, quindi, chiedendo la declaratoria di improponibilità della domanda, in subordine e nel merito di rigetto della stessa perché infondata in fatto ed in diritto.
In sede di prima udienza veniva assunta riserva in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta. A scioglimento della riserva la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.07.2020 in cui veniva trattenuta per la decisione.

La domanda deve essere dichiarata improponibile.
Si riporta integralmente la motivazione di cui all'ordinanza del 02/04 maggio 2020 emessa a scioglimento della riserva di cui sopra è cenno:

" rilevato

che dall'esame della richiesta di risarcimento dei danni subiti dal veicolo dell'attore verificatosi il 03.01.2016 ed inviata all'UCI in data 04.03.2016 si chiede di *"incaricare il perito di Vs fiducia su Crotone al fine di quantificare ed accertare i danni subiti dal veicolo"* senza tuttavia fornire le obbligatorie indicazioni, ex art. 148 del C.d.A., *del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili...*
che, infatti, il perito successivamente incaricato dalla compagnia indicata dall'UCI non ha potuto eseguire alcun accertamento atteso che il veicolo dell'attore risultava già riparato e nemmeno gli veniva fornita *nonostante vari solleciti... nessuna prova di riparazione né documentazione fotografica attestante i danni lamentati* (v. perizia allegata al fascicolo di parte convenuta),
che, a mente dell'art. 145 C.d.A., la domanda giudiziale è condizionata, ai fini della proponibilità, al rispetto delle prescrizione di cui al menzionato art. 148 C.d.A.,

rilevato altresì

che nonostante nell'elenco degli atti e documenti allegati al fascicolo di parte attorea sia indicato al n. 2 il "Preventivo rip. danni tg. " che dovrebbe essere dell'importo di **€ 5.199,00** per come si legge nell'atto di citazione, tale preventivo non è effettivamente stato inserito nel detto fascicolo di parte,
che in sede di prima udienza parte attrice ha prodotto un diverso preventivo di **€ 10.885,08** (IVA esclusa) dichiarando nel contempo a verbale di voler meglio precisare e modificare la domanda nel quantum sostituendo tale importo a quello minore indicato nell'atto introduttivo,
che, tuttavia, da un attento esame di tale secondo preventivo si evince che lo stesso porta la data del **01 ottobre 2015** (scritto in grassetto) per cui i danni ivi indicati non possono essere ricondotti al sinistro denunciato come verificatosi il **03 gennaio 2016;"**
Si ribadisce, quindi, confermando in toto la su estesa motivazione, che la domanda attorea è viziata da improponibilità non essendo state osservate le prescrizioni di cui all'art. 148 C.d.A., in combinato disposto dell'art. 145 C.d.A., relativamente al contenuto della formale

richiesta di risarcimento danni e messa in mora, in particolare sul luogo, giorni ed ore in cui il veicolo era a disposizione del perito assicurativo per gli accertamenti del caso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, considerata l'attività svolta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Crotone, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **B** nei confronti di **l** e **dell'Ufficio Centrale Italiano di Assistenza Assicurativa Automobilisti in Circolazione Internazionale – UCI** –in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:

1) dichiara la domanda improponibile;
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore dell'UCI che liquida in complessivi € 350,00, per compenso professionale, oltre rimborso forf. 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Crotone il 05.01.2021.

Il Giudice di Pace
Avv. Rina Antonietta Nigro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Crotone, 8.1.21

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE * CROTONE *

Il Direttore
Dr. Emilio Marino